

ALLEGATO	"8"	AL
N.	57896	DI REP
E AL N.	25542	DI RACC.

STATUTO

Art.1

Denominazione e sede

È costituita, per iniziativa dei signori Enrica, Michele e Pietro Pizzarotti e di "Impresa Pizzarotti & C. S.p.A." (i "Fondatori"), una fondazione sotto la denominazione "Fondazione Pizzarotti".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" dovranno essere utilizzate nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico ove la Fondazione ottenga tale riconoscimento ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La fondazione ha durata illimitata e ha sede in Parma, via A.M. Adorni n. 1.

Art.2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale promuovendo lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico della collettività.

A tal fine la Fondazione opera finanziando progetti ed iniziative nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della cultura, dell'istruzione e formazione, dell'imprenditoria sociale, della solidarietà internazionale, della tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico-culturale, della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica, ed in generale sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale dell'umanità.

A tal fine la Fondazione:

- promuove la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
- collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti in Italia e all'estero;
- promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali del territorio nazionale;

- promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della collettività.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

La Fondazione potrà erogare borse di studio.

Art.3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, elargizioni, legati ed erogazioni dei Fondatori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio.

Art.4 Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art.5 Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore unico;
- il Comitato scientifico, ove nominato.

Art.6

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione (in alcuni casi comunque entro 30 giorni).

Art.7

Vice Presidente

Il Vice Presidente é nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.



Art.8

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 membri.

Il primo Consiglio d'Amministrazione è nominato dai Fondatori e dura in carica per tre esercizi.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione è nominato con vincolo di mandato da un COMITATO DI NOMINA riconducibile per intero ai componenti della "Famiglia Pizzarotti" che opererà sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio.

I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Art.9

Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo n. 3 assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato di nomina previsto all'art. 8 del presente statuto.

Art.10

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della fondazione la cui competenza spetta ai Fondatori) e il Vice Presidente;
- b) di deliberare sulla costituzione o sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni il Consiglio di Amministrazione;
- c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;

- d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
- h) di approvare eventuali regolamenti interni;
- i) di nominare il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 12.

Art.11 Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o telefax da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.12 Comitato scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico tra persone di comprovata competenza ed esperienza, stabilendone la durata in carica.

Un membro del Comitato scientifico viene nominato Coordinatore del Comitato scientifico dal Consiglio di Amministrazione.



Il Comitato scientifico esprime il proprio parere sul programma annuale della Fondazione e formula proposte al Consiglio di Amministrazione.

Art.13

Collegio dei revisori o Revisore unico

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili in prima istanza dai Fondatori e quindi dal Comitato di nomina di cui all'art. 8.

Il Collegio è presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.

In alternativa al Collegio dei Revisori può essere nominato un Revisore unico.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico devono controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico durano in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.14

Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio e dei Comitati devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art.15

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di marzo di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da approvare entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art.16

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costitutivi con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o per regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.17

Estinzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c..


In caso di estinzione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i propri membri.

In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra Fondazione operante in analogo settore preferibilmente nel territorio della provincia di Parma e comunque destinato a fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio di Amministrazione sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 c.190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18

Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.



F.to: Michele Pizzarotti.
F.to: Enrica Pizzarotti.
F.to: Pietro Pizzarotti.
F.to: Elisabetta Pe.
F.to: Andrea Di Blasi.
F.to: Marco Tarantino.
F.to: Carlo Maria Canali.